

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6116 del 22/11/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA SELIP SPA. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTANELLATO (PR) STRADA PROVINCIALE, 36 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 9819/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6346 del 22/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

**PREMESSO CHE:**

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento Conclusivo del 09/01/2020 prot. n.191 alla Ditta SELIP SPA per lo stabilimento ubicato in Comune di Fontanellato (PR), Via Provinciale, 36 comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
  - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 1115 del 02/02/2021 il SUAP del Comune di Fontanellato ha modificato in modo non sostanziale l'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del 09/01/2019 prot. n.191;
- con Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 10481 del 22.08.2022 il SUAP del Comune di Fontanellato ha modificato in modo sostanziale l'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo del 09/01/2019 prot. n.191 e smi;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP Comune di Fontanellato con protocolli n. 9988 del 31/07/2023 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/132476 del 31/07/2023 e n. 9987 del 31/07/2023 (prot Arpae PG/2023/132551 del 31/07/2023), presentata dalla società SELIP SPA nella persona del Sig. Carlo Romani in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Fontanellato (PR) Strada Provinciale, 36 CAP 43012 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento Conclusivo del 09/01/2019 prot. n.191 e smi, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per cui la ditta ha chiesto la modifica sostanziale;
  - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito documento di "Previsione di impatto acustico" firmato da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Produzione, lavorazione, installazione, montaggi e posa in opera di manufatti in plastica rinforzati, silos, serbatoi e tubazioni";

#### VISTI:

i seguenti pareri e relazione tecnica pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/133286 del 01/08/2023:

- le integrazioni trasmesse dal SUAP con prot. n. 13703 del 19/10/2023 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2023/178110 del 19/10/2023, prodotte dalla Ditta a seguito di quanto richiesto da Arpae SAC con prot. n. PG/2023/159810 del 21/09/2023, a fronte di quanto richiesto da APAO in data 20/09/2023 prot. n. PG/2023/159580 del 20/09/2023;
- la richiesta di pareri definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2023/179266 del 23/10/2023;
- il parere favorevole condizionato del Comune di Fontanellato prot. n. 11897 del 13/09/2023 acquisito a protocollo Arpae PG/2023/155216 del 13/09/2023 espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "*...industria insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco di cui al D.M. 05.09.1994....*", allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1)
- il parere favorevole del Comune di Fontanellato per quanto di competenza prot. n. 14056 del 26/10/2023 (Prot. Arpae PG/2023/182495 del 26/10/2023) che conferma il precedente parere espresso in data 02/08/2023 prot. n. 10078 (Prot. Arpae PG/2023/134145 del 02/08/2023), allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 73034 del 30/10/2023 acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/184427 del 30/10/2023, che conferma il precedente parere espresso in data 08/09/2023 prot. n. 60613 (Prot. Arpae PG/2023/153129 del 08/09/2023), allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2023/189657 del 08/11/2023, depositata agli atti;

#### EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato il "*proseguimento senza modifiche*" e "*l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue*"

**CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:**

- la Ditta risulta essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con Provvedimento Conclusivo del SUAP del 09/01/2020 prot. n.191 e smi;
- rispetto a tale autorizzazione, è previsto il convogliamento nell'emissione E04 degli effluenti gassosi provenienti dai serbatoi di stoccaggio resine e sala mescole e l'aumento delle ore lavorative giornaliere da 4 a 7;
- l'attività industriale prevede **“produzione, lavorazione installazione, montaggio e posa in opera di manufatti in plastica rinforzati, silos, serbatoi e tubazioni”**;
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER-ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- viene dichiarato che per le emissioni odorigene nulla cambia rispetto a quanto già autorizzato;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**DETERMINA**

**DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-6062 del 31/12/2019, modificato in modo non sostanziale dalla Determinazione dirigenziale DET-AMB-2021-415 del 29/01/2021 e in modo sostanziale con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-4172 del 18/08/2022**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento Conclusivo del 09/01/2020 prot. n. 191, modificata in modo non sostanziale dal provvedimento del 02/02/2021 prot. n. 1115 e in modo sostanziale dal Provvedimento unico prot. n. 10481 del 22.08.2022 a favore della Ditta SELIP SPA. con Legale rappresentante e Gestore il Sig. Carlo Romani con sede legale e stabilimento siti in comune di Fontanellato (PR) Strada Provinciale, 36 CAP 43012, relativamente all'esercizio dell'attività di “Produzione, lavorazione, installazione, montaggi e posa in opera di manufatti in plastica rinforzati, silos, serbatoi e tubazioni”, per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**INTEGRANDO**, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con **Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-6062 del 31/12/2019 (e successive modifiche come sopra richiamate)**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento Conclusivo del 09/01/2020 prot. n. 191 (e successive modifiche come sopra richiamate):

- per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto

delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontanellato prot. n. 14056 del 26/10/2023 che conferma il precedente parere espresso in data 02/08/2023 prot. n. 10078 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 73034 del 30/10/2023 che conferma il precedente parere espresso in data 08/09/2023 prot. n. 60613, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-6062 del 31/12/2019 (e successive modifiche come sopra richiamate)**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento Conclusivo del 09/01/2020 prot. n. 191 (e successive modifiche come sopra richiamate):

**“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per le emissioni in atmosfera** l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle “Indicazioni tecnico-operative” allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

**EMISSIONE E1: - “ Verniciatura”**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti che si generano (FT+CA).

Il gelcoat e le resine, pronte all'uso, dovranno avere un contenuto di stirene non superiore al 35% in massa. Dovrà essere garantita una aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano dalle operazioni derivanti da tale fase lavorativa.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Fase di applicazione:

Portata massima tal quale	60.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	17,9	m
Materiale particellare	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Fase di appassimento:

Portata massima tal quale	60.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	17,9	m
COV (espressi con C-org. tot)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMMISSIONI E2: - “Montaggio accessori”**

Gli effluenti gassosi provenienti dai 5 bracci aspiranti utilizzati per taglio serbatoi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in fase particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	9.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	16,8	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E3: - “Avvolgimento resina e applicazione su stampi fondi”**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative (fase di avvolgimento resina, cabine stampi e applicazione vetroresina su stampa dei fondi) devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti che si generano (FT+CA).

Il gelcoat e le resine, pronte all'uso, dovranno avere un contenuto di stirene non superiore al 35% in massa. Dovrà essere garantita una aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano dalle operazioni derivanti da tale fase lavorativa.

Per tale emissione dovrà essere prevista l'aspirazione dell'avvolgitrice (2 punti aspiranti) o in alternativa di 1 su 3 delle cabine fondi.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	30.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	11,3	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
COV (espressi come Composti)	100*	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.</p> <p><b>*Per i composti organici volatili è richiesta la determinazione dei singoli composti (metodo UNI EN 13649)</b></p>		

#### **EMISSIONE E4 : - “Applicazione vetroresina su stampi cilindrici e fondi”**

##### **(emissione modificata)**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti che si generano (FT+CA).

Il gelcoat e le resine, pronte all'uso, dovranno avere un contenuto di stirene non superiore al 35% in massa. Dovrà essere garantita una aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano dalle operazioni derivanti da tale fase lavorativa.

Per tale emissione dovrà essere prevista la contemporaneità di 1 su 4 mandrini o in alternativa 1 su 2 per le cabine.

**La fase di carico dei serbatoi di stoccaggio resine o la miscelazione delle resine andranno in alternativa alle lavorazioni con mandrini e cabine.**

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

##### Lavorazione mandrini e cabine

Portata massima tal quale	20.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	7	h
Durata giorni/anno	220	giorni



Altezza minima	12,5	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
COV (espressi come Composti)	100*	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.</p> <p><b>*Per i composti organici volatili è richiesta la determinazione dei singoli composti (metodo UNI EN 13649)</b></p>		

Sala mescole e serbatoi di stoccaggio resine

Portata massima tal quale	2.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	1	h
Durata giorni/anno	220	giorni
Altezza minima	12,5	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
COV (espressi come Composti)	100*	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
<p>I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.</p> <p><b>*Per i composti organici volatili è richiesta la determinazione dei singoli composti (metodo UNI EN 13649)</b></p>		

**EMISSIONI E5, E6: - "Sgrezzatura fondi"**

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in fase particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale cadauna	10.000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	220	giorni

Altezza minima	10,2	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE CT1: - “Caldaia a metano Unical”- potenzialità termica pari a 746 kW**

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	15	h
Durata giorni/anno	312	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE CT2: - “Caldaia a metano Unical”- potenzialità termica pari a 650 kW**

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	15	h
Durata giorni/anno	312	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossido di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	/	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

### EMISSIONE CT3: - “Centrale di vapore a metano”- potenzialità termica pari a 279 kW

Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	15	h
Durata giorni/anno	312	giorni
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

All'interno dei reparti relativamente ai contenitori di materie prime dedicati alle linee produttive dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici-gestionali (es. chiusura dei contenitori ecc.) al fine di ridurre il più possibile le emissioni diffuse .

### EMISSIONI ODORIGENE

Alla luce della integrazioni presentate e delle dichiarazioni in essa contenute per le emissioni autorizzate si ritiene di definire valori obiettivo come sotto rappresentati:

E01 Verniciatura	160	OU <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
E03 Avvolgimento resina e applicazione su stampi fiondi	685	OU <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
E4 Applicazione vetroresina su stampi	430	OU <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale per i primi due anni dall'atto autorizzativo.	

I valori obiettivo di cui sopra sono da intendersi come parametro da utilizzarsi per la verifica dell'andamento delle emissioni odorigene al fine di limitare percezioni olfattive a livello dei recettori e le indagini olfattometriche dovranno essere eseguite contestualmente ai monitoraggi periodici.

In base alla valutazione complessiva dei dati, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso di un eventuale superamento del valore obiettivo in uno dei monitoraggi periodici, il Gestore è tenuto a darne comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli e degli eventuali interventi di mitigazione intende adottare.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'**emissione E4** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'**emissione E4**, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E4 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle **emissioni E1 - E2 - E3 - E4 ( fase di applicazione e stoccaggio e miscelazione) - E5 - E6** debbono avere una **periodicità annuale**. **Contestualmente ai monitoraggi periodici alle emissioni dovranno essere effettuate le indagini olfattometriche.**

Per gli impianti di combustione definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico il Gestore dovrà verificare il rispetto dei limiti e mantenere la documentazione a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	SELIP S.p.A.,
Partita IVA/Codice fiscale:	02265280343
Sede legale:	Via Provinciale n.36, Fontanellato (Parma)
Gestore:	Romani Carlo
Sede locale impianti:	Via Provinciale n.36, Fontanellato (Parma)
Coordinate UTM 32:	593405.72
Coordinate UTM 32:	4969650.21
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione, lavorazione installazione, montaggi e posa in opera di manufatti in plastica rinforzati, silos, serbatoi e tubazioni
Settore attività CRIAER:	4.5
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	Quantità di materie prime utilizzate [t/anno]

Indicatore 2:	Quantità di prodotti finiti annui
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	220
Altezza media sbocco emissione:	13 m
Temperatura media emissioni:	ambiente
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni</b>	
PM (Materiale Particellare):	<b>763 kg/anno</b>
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	<b>5.090 kg/anno</b>
Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ):	522 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	149 kg/anno
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):	321.977 kg/anno

### **Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

## Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;



- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

... ;

Inoltre si evidenzia alla ditta il rispetto delle condizioni impartite nel parere del Sindaco del Comune di Fontanellato prot. n. 11897 del 13/09/2023 (acquisito al prot. Arpae PG/2023/155216 del 13/09/2023) rilasciato in materia di industria insalubre, parere allegato alla presente quale sua parte integrante.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-6062 del 31/12/2019 (e successive modifiche come sopra richiamate)**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento Conclusivo del 09/01/2020 prot. n. 191 (e successive modifiche come sopra richiamate) **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2019-6062 del 31/12/2019 (e successive modifiche come sopra richiamate)**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fontanellato con Provvedimento Conclusivo del 09/01/2020 prot. n. 191 (e successive modifiche come sopra richiamate)

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera e rumore.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fontanellato. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontanellato ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2023/28622*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### **Referti analitici e registro autocontrollo**

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 13.09.2023

Spett.li  
SUAP  
Sede

=====

ARPAE  
Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna  
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza  
P.le della Pace n°1  
43121 Parma – PR

=====

aoopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Istanza di modifica sostanziale di A.U.A. – Pratica SUAP Pratica SUAP n. 9819/2023 del 26.07.2023 - Ditta: Ditta: SELIP SPA, Strada Provinciale n°36, Fontanellato. Parere.**

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta Prot. n°10059 del 01.08.2023 di richiesta parere di competenza (Rif. Prot. Arpae n°133286 del 01.08.2023);

Preso atto del parere AUSL Prot. n°11633 del 08.09.2023 (Rif. Prot. AUSL n°60613 del 08.09.2023), dal quale emerge che l'attività svolta dalla Ditta è classificata come industria insalubre di 1° classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco di cui al D.M. 05.09.1994;

Verificato che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa nell' "Ambito di riordino D6.3 denominato "Grande impianto industriale "Selip"" soggetto alla disciplina prevista dalla relativa Scheda progetto del POC, comprendente – tra gli usi previsti - quelli in atto, e si trova all'interno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), esprime il seguente **parere favorevole condizionato** al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **trattandosi di industria insalubre di 1ª classe, così come classificate dal D.M. 02.03.1987 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 12.7.1912 e successive modifiche (art. 216 T.U. legge sanitaria), già presente, la stessa dovrà garantire attraverso opportune soluzioni tecniche, l'assoluta impossibilità di scarichi accidentali di sostanze inquinanti sul suolo o nelle acque di superficie e, se dotata di stoccaggio di materiali idroinquinanti liquidi o solidi solubili, dovrà provvedere al totale isolamento del**





## COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561

PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

**deposito con difese fisiche come taglioni in argilla, vasche impermeabili, pozzi e trincee di disinquinamento. Non è ammesso lo stoccaggio, anche temporaneo, su piazzale scoperto di inerti o comunque di terre o materiali facilmente asportabili dalle acque correnti, in quantità superiori a 10 mc, o comunque sistemi di lagunaggio di capienza tale da impedire ogni scarico inquinante (torbidità) nelle acque di superficie. Se trattasi di attività produttiva idroesigente, si dovrà verificare la possibilità di attuare, anche per gradi, nel tempo, la massima riutilizzazione possibile delle acque necessarie per il ciclo produttivo.**

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dr. Luigi Spinazzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

## Allegato 2



**COMUNE DI FONTANELLATO**  
**PROVINCIA DI PARMA**

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521.823211 - 📠 0521.822561  
[www.comune.fontanellato.pr.it](http://www.comune.fontanellato.pr.it) - C.F. e P.IVA 00227430345  
PEC: [protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it)

**III SETTORE AREA TECNICA**

Fontanellato, li **26.10.2023**

Spett.li  
**SUAP**  
**SEDE**

=====

**ARPAE S.A.C. di Parma**  
P.le della Pace, 1  
43121 Parma (PR)

=====

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. - Modifica sostanziale di A.U.A. - Pratica SUAP n. 9819 del 26.07.2023 - Ditta: SELIP SPA - Parere definitivo.**

In riferimento alla pratica SUAP di cui all'oggetto, e alla richiesta Prot. n°13834 del 23.10.2023 di espressione del parere definitivo di competenza (Rif. Prot. Arpae n°179266 del 23.10.2023);

Preso atto della documentazione integrativa (Prot. n°13653 del 18.10.2023) presentata dal richiedente, si conferma quanto già rilasciato con parere Prot. n°10081 del 02.08.2023 per gli aspetti di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Servizio Area Tecnica  
Arch. Alessandra Storchi  
(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR  
445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - ☎ 0521/822561  
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 02.08.2023

Spett.li

SUAP

Sede

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,

l'ambiente e l'energia Emilia Romagna

SAC e Servizio Territoriale di Fidenza

P.le della Pace n°1

43121 Parma – PR

=====

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Istanza di modifica sostanziale di A.U.A. – Pratica SUAP n. 9819/2023 del 26.07.2023 - Ditta: SELIP SPA, Strada Provinciale n°36, Fontanellato. Parere di competenza.**

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla comunicazione Prot. n°10059 del 01.08.2023 di richiesta parere di competenza (Rif. Prot. Arpae n°133286 del 01.08.2023);

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito ai seguenti aspetti:


- **emissioni in atmosfera:** l'unità produttiva si trova nell' "Ambito di riordino D6.3 denominato "Grande impianto industriale "Selip"" soggetto alla disciplina prevista dalla relativa Scheda progetto del POC, comprendente – tra gli usi previsti - quelli in atto, per cui la funzione produttiva di tipo artigianale e industriale, ed è pertanto urbanisticamente compatibile;
- **impatto acustico:** considerato che l'unità produttiva in oggetto si trova nella Classe V della zonizzazione acustica comunale, con limite diurno di 70 dBA e limite notturno di 60 dBA, e preso atto dei contenuti della Valutazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente Lorenzo Cervi, da cui si desume che "l'azienda risulti acusticamente compatibile con i limiti di legge anche a seguito delle variazioni impiantistiche in programma", si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica  
Arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

## Allegato 3



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0073034  
DATA: 30/10/2023  
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0013872/2023 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. - MODIFICA SOSTANZIALE DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 9819 DEL 26.07.2023 - DITTA: SELIP SPA - RICHIESTA PARERI DEFINITIVI - TRASMISSIONE.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali  
Paolo Sacconi

### CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0073034_2023_Lettera_firmata.pdf	Sacconi Paolo; Vignali Milena	3347515B3D7EC4678B22DE06BB843A607 233F74F3BB70E600914027EC941F4EE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Fontanellato  
protocollo@postacert.comune.  
fontanellato.pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N.0013872/2023 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. - MODIFICA SOSTANZIALE DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 9819 DEL 26.07.2023 - DITTA: SELIP SPA - RICHIESTA PARERI DEFINITIVI - TRASMISSIONE.


Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fontanellato prot. 13872 del 23.10.2023 Rif. Suap 9819/2023 - DPR n. 59/2013 - Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale ( A.U.A.), - Ditta Selip Spa per l'insediamento ubicato in comune di Fontanellato, Strada Provinciale 36.

Valutata la documentazione presentata, si prende atto che rispetto a quanto valutato nella precedente richiesta, in merito alle modifiche impiantistiche ed al relativo aggiornamento dell'assetto delle emissioni in atmosfera, nel quale si specifica che la ditta convoglierà le emissioni in atmosfera dalla fase di preparazione mescole (sala miscele) e gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio resine al punto E4 già presente ed autorizzato con DET-AMB- 2022-4172 del 18/08/2022, la variazione riguarda il tempo di lavorazione che aumenterà da 4 a 7 ore.

In particolare nella domanda di modifica di luglio 2023 era stata presentata la nuova soluzione in cui si passa da una contemporaneità di 1 su 4 per mandrini o in alternava 1 su 2 per cabine (ad oggi autorizzata) a una contemporaneità di 2 mandrini su 4 e serbatoi di stoccaggio resine e sala mescole oppure 2 cabine e serbatoi di stoccaggio resine e sala mescole, con la nuova domanda la contemporaneità rimarrà sempre la stessa rispetto a quanto autorizzato (1 su 4 per mandrini o in alternativa 1 su 2 per cabine).

Alla luce di quanto sopra riportato, per quanto di competenza si esprime parere favorevole all'istanza confermando le indicazioni contenute nella nostra nota prot 60613 del 08.09.2023, in particolare si ricorda che le modifiche impiantistiche introdotte, con la captazione delle emissioni diffuse risultano migliorative in riferimento all'inquinamento olfattivo (art. 272-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i), considerata comunque la tipologia di produzione è opportuno prevedere, una volta autorizzato, una verifica analitica al fine di determinare le Unità Olfattometriche a camino e gli eventuali impatti.

Distinti saluti.



Tecnico incaricato del procedimento  
TdP Paolo Saccani  
Tel. 0524 515729  
Email: psaccani@ausl.pr.it  
PEC: serv-\_ipub\_fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali  
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:  
Paolo Saccani



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0060613

DATA: 08/09/2023

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0009988/2023 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. - MODIFICA  
SOSTANZIALE DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 9819 DEL 26.07.2023 - DITTA:  
SELIP SPA - TRASMISSIONE.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali  
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0060613_2023_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena; Saccani Paolo	21D7E35DC419B598D699D49D04B5E1C5 A597332A8C2BD2E1AC0DED34FDD55E5A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Fontanellato  
protocollo@postacert.comune.  
fontanellato.pr.it

ARPAE di Parma  
aopr@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO:** Risposta a: Prot.N.0009988/2023 - D.P.R. N. 59/2013 E S.M.I. - MODIFICA SOSTANZIALE DI A.U.A. - PRATICA SUAP N. 9819 DEL 26.07.2023 - DITTA: SELIP SPA - TRASMISSIONE.

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Fontanellato prot. 10078 del 02.08.2023 Rif. Suap 9819/2023 - DPR n. 59/2013 - Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), - Ditta Selip Spa per l'insediamento ubicato in comune di Fontanellato, Strada Provinciale 36.


La modifica è richiesta dalla ditta in relazione alle modifiche impiantistiche ed al relativo aggiornamento dell'assetto delle emissioni in atmosfera.

Nello specifico la ditta convoglierà le emissioni in atmosfera dalla fase di preparazione mescole (sala miscele) e gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio resine al punto E4 già presente ed autorizzato con DET-AMB- 2022-4172 del 18/08/2022.

Si prende atto che, dalle analisi delle caratteristiche delle lavorazioni svolte all'interno dello stabilimento e degli impianti previsti per la captazione e convogliamento delle emissioni prodotte, i sistemi di trattamento risultano adeguati alle norme previste per le attività rientranti nell'art. n. 269 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono inoltre state verificate le schede tecniche e di sicurezza delle sostanze o delle miscele presenti nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni e valutato che non risultano presenti sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele

Le modifiche impiantistiche introdotte, con la captazione delle emissioni diffuse risultano migliorative in riferimento all'inquinamento olfattivo (art. 272-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), considerata comunque la tipologia di produzione è opportuno prevedere, una volta autorizzato, una verifica analitica al fine di determinare le Unità olfattometriche a camino e gli eventuali impatti.



Il documento di previsione di impatto acustico, allegato alla domanda, ed in particolare l'indagine eseguita ha mostrato la compatibilità acustica ai confini rappresentativi aziendali – limiti assoluti di immissione solo diurni in quanto l'attività si esaurisce in tale periodo.

Non sono stati rilevati ricettori sensibili, pertanto il criterio differenziale non risulta applicabile, pertanto viene dichiarato che l'azienda risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge anche a seguito delle variazioni impiantistiche in programma.

Alla luce di quanto sopra riportato si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'istanza con le prescrizioni sopra riportate, ricordando che per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 80 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Distinti saluti.

Tecnico incaricato del procedimento

TdP Paolo Sacconi

Tel. 0524 515729

Email: psacconi@ausl.pr.it

PEC: serv-\_ipub\_fidenza@pec.ausl.pr.it

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali

Paolo Sacconi

Responsabile procedimento:  
Paolo Sacconi

**Paolo Sacconi**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA**

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma

Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**